



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BOLOGNA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | GOBBI | DANIELA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | LABANTI | SANDRO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MOLITERNI | FRANCESCO PAOLO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. [REDACTED]/2015
depositato il 18/06/2015

- avverso la sentenza n. [REDACTED] 2014 Sez:6 emessa dalla Commissione Tributaria Provincia
di PARMA
contro:

difeso da:
CUCCU DOTT. PAOLO
C/O STUDIO ZAMBELLO
VIALE TANARA, 5 43121 PARMA

e da
ZAMBELLO DOTT. GIUSEPPE
VIALE TANARA 5 43121 PARMA

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PARMA
STRADA QUARTA 6/A PARMA PR

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] IRPEF-DETR.IMP. 2009

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1706/2015

UDIENZA DEL

07/11/2016 ore 09:30

N°
3087/3/16

PRONUNCIATA IL:

2/11/16

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16/11/16

Il Segretario



Il segretario
Finizia De Lucia



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Emilia Romagna - Sezione III - Bologna - Via A. Da Formigine, 3

UDIENZA del 07 Novembre 2016 Ore 09.30

Pratica R.G.A. [REDACTED]/15 del 18.06.2015
Sentenza impugnata: [REDACTED]/06/2014 del 19.11.2014
Commissione Tributaria Provinciale di Parma
Contribuente: [REDACTED]
Ufficio: Agenzia entrate di Parma
Oggetto: Cartella di pagamento

FATTO

La contribuente ha presentato ricorso avverso la cartella di pagamento n. [REDACTED] ([REDACTED] 2009) relativa al recupero a tassazione di importi detratti in dichiarazione inerenti a spese di recupero edilizio, ciò ai sensi dell'art. 36ter dpr 600/73, in relazione ai redditi dell'anno 2009.

La contribuente aveva proposto ricorso sia nei confronti di Equitalia sia nei confronti dell'agenzia, per cui la Commissione Tributaria Provinciale di Parma preliminarmente riuniva gli rga 379/14 e 64/14.

La Commissione tributaria provinciale adita accoglieva i ricorsi compensando le spese di giudizio in quanto la contribuente aveva pienamente documentato le spese sostenute e legittimamente detratte.

Si appella a questa Commissione l'agenzia riconfermando quanto già sostenuto nelle deduzioni del primo grado di giudizio, rilevando che la partecipazione della contribuente al contraddittorio ha permesso all'agenzia di poter escludere dalla base imponibile di calcolo l'importo detratto nelle dichiarazione 2009 afferenti alle spese di recupero edilizio, in quanto prive di documentazione probatoria e comunque non conformi alla legge. Chiede in accoglimento dell'appello la riforma della sentenza impugnata con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Resiste la contribuente ribadendo e richiamando integralmente quanto già sostenuto nel ricorso introduttivo e nel primo grado giudizio e cioè che aveva abbondantemente dimostrato con la documentazione depositata che le spese detratte furono effettivamente sostenute e regolarmente pagate con bonifico bancario. Per quanto



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Emilia Romagna - Sezione III - Bologna - Via A. Da Formigine, 3

riguarda la regolarità del bonifico eseguito a sostegno di tale regolarità cita la risoluzione 35/2008, conforme tra l'altro a risoluzione della agenzia n. 300/2008, per cui erano presenti tutti gli elementi richiesti ai fini della legittima detrazione di tali spese dal reddito dichiarato. Fa altresì presente che tutte le annualità in contenzioso per il medesimo motivo sono state tutte decise favorevolmente dalla Commissione tributaria provinciale. Chiede pertanto, la conferma della sentenza e l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad una ulteriore somma in considerazione del comportamento illegittimo e dannoso dell'agenzia.

DIRITTO

Questa Commissione visti gli atti e la documentazione allegata, nonché la normativa di riferimento, ritiene l'appello dell'agenzia non sia meritevole di accoglimento.

In effetti l'art. 36ter dpr 600/73 al comma 4 prevede che, prima dell'emissione del ruolo ed a pena di nullità dell'atto, l'esito del controllo formale è comunicato al contribuente con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale come ribadito anche dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 15311/2014 e 22489/2015 nelle quali viene chiarito che, la cartella di pagamento deve essere preceduta dalla comunicazione dell'esito del controllo di cui all'art. 36ter, comma 4, dpr 600/73, a pena di nullità, poiché tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione prima dell'iscrizione al ruolo, in ciò differenziandosi dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta ex art. 36 bis stesso decreto, che avviene all'esito di un controllo meramente cartolare ed ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, per cui la sua eventuale omissione non incide sull'esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità.



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Emilia Romagna - Sezione III - Bologna - Via A. Da Formigine, 3

Si precisa altresì che la mancata e/o inesatta indicazione nei bonifici eseguiti degli elementi previsti dal regolamento 41/1998 attuativo dell'art. 1 L. 449/1997, non comporta l'invalidità della detrazione, in quanto il decreto 41/1998 all'art. 4 dispone il non riconoscimento della detrazione solo in violazione di quanto previsto all'art. 1, commi 1 e 2, mentre i pagamenti con bonifico sono previsti dal successivo comma 3.

Ulteriori ed eventuali deduzioni sono interamente assorbite da quanto sopra esposto, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico dell'agenzia ed a favore della contribuente, sono quantificate in € 1.000,00, per il primo grado di giudizio ed in € 1.600,00 per il secondo grado di giudizio, oltre agli accessori ed oneri di legge

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello dell'agenzia e per l'effetto conferma la sentenza impugnata. Condanna l'agenzia al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00, per il primo grado di giudizio ed in € 1.600,00 per il secondo grado di giudizio, oltre agli accessori ed oneri di legge.

Così deciso in Bologna il 07 Novembre 2016

(Il Relatore)

Sandro Labanti

(Il Presidente)

Daniela Gobbi